


La Corte di Appello di Roma, Sezione II penale, riunita in camera di consiglio il 31/05/09 nelle persone dei Magistrati:

dr. Vittorio Savini -Presidente
 dr. Raffaele Montaldi -Consigliere est.
 dr. Claudio Tortora -Consigliere

ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza camerale di discussione sull'incidente di esecuzione n. 385/09 I.E., avente ad oggetto la posizione del condannato.



La Corte

Rilevato che il [] ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 CPP, applicarsi la disciplina della continuazione ex art. 81 CP fra i reati oggetto delle seguenti sentenze definitive di condanna, entrambe pronunziate a suo carico con le forme del rito abbreviato:

- 1) sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Perugia in data 13/12/02 e divenuta irrevocabile in data 04/04/07, con cui il [] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di millantato credito continuato, commesso a Città di Castello dal maggio 1996 al luglio 1998 (il [] millantando appunto credito presso pubblici funzionari di organismi competenti ad erogare mutui a tasso agevolato mediante l'utilizzo di appositi fondi pubblici, si era fatto consegnare a titolo di compenso per il suo intervento svariate somme di denaro da taluni imprenditori);
- 2) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 16/02/06 e divenuta irrevocabile in data 29/01/08, con cui il [] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa per il reato di cui all'art. 12 D. L.vo n. 143/91, commesso a Roma nel dicembre 1998 (il [], dopo aver conosciuto una turista inglese alla stazione ferroviaria di Roma ed averne carpito la fiducia, tanto che la donna lasciava momentaneamente incustodita la propria borsa presso lo stesso [], che così si appropriava nascostamente di denaro e carte di credito in essa contenute, per poi offrirsi mediante sue supposte conoscenze in banca di aiutare la donna a procurarsi agevolmente un'altra carta di credito, oltre che di assisterla nel denunciare il furto subito, mentre in realtà utilizzava illecitamente nel frattempo una delle carte di credito come sopra sottratte, venendo infine scoperto).

Preso atto che all'udienza di discussione il P.G. ha concluso per il rigetto dell'istanza, mentre la difesa ne ha sollecitato l'accoglimento.

Osservato che, diversamente da quanto prospettato dal P.G., fra i reati oggetto dell'istanza sussiste non soltanto un evidente legame temporale, atteso che fra le condotte criminose in esame, nonostante la loro apparente eterogeneità, risulta esservi una sostanziale identità di modalità commissive e di finalità perseguite (in entrambe le vicende il [] ha agito al fine di perseguire illeciti profitti patrimoniali, ingenerando a ritardamento nelle vittime un mal riposto sentimento di fiducia nei suoi confronti e l'erroneo convincimento che egli fosse in grado, per le sue ostentate conoscenze, di agevolarli nel risolvere le loro problematiche contingenti, così da abbassarne subdolamente le capacità di difesa delle loro sfere patrimoniali).


Ritenuto che in tale situazione – trattandosi di reati perpetrati in un arco temporale ristretto, con modalità commissive sostanzialmente simili in chiave sia operativa che motivazionale (perseguimento di un illecito arricchimento patrimoniale carpando l'altrui affidamento) – deve ragionevolmente intendersi ravvisabile, nella condotta complessiva del [], un unico programma criminoso deliberato inizialmente in termini generali e nelle sue linee essenziali, per poi concretizzarsi in singole risoluzioni criminose nelle varie situazioni contingenti.

Ritenuto dunque di dover riconoscere l'invocato vincolo della continuazione tra i reati in questione, con determinazione della pena complessiva - in considerazione, ex art. 133 CP, dei significativi profili di pericolosità del [redacted] de sumibili dalla p[er]vicace e s[er]rata m[ol]teplicità degli episodi criminosi - in anni due di reclusione ed euro 700 di multa (aumento ex art. 81 CP di mesi quattro ed euro 100, già computata la diminvente del rito, sulla pena base irrogata al [redacted] per il più grave reato di cui alla citata sentenza in data 13/12/02).


P. Q. M.

In accoglimento dell'istanza ex art. 671 CPP proposta da [redacted] la Corte - riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due sopraindicate sentenze definitive di condanna - determina la pena complessiva a carico del [redacted] per i reati di cui alle suddette sentenze in anni due di reclusione ed euro 700 di multa.

Il Consigliere estensore
Dr. Raffaele Montaldi



Il Presidente
Dr. Vittorio Savini



Depositata in Cancelleria

oggi 25/5/2010

IL CANCELLIERE C1


PERVENUTO ALL'UFFICIO ESECUZIONE
Procura Generale del Tribunale di Firenze

28 - 5 - 2010

IL CANCELLIERE C1
Florina

